



COMUNE DI MEOLO

Provincia di Venezia

Settore Tecnico - Servizio Ecologia ed Ambiente

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 2.4.2009

Art. 1

(Uso di strumenti musicali o di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione)

Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24:00 alle ore 7:00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

Art. 2

(Uso di macchine e dispositivi rumorosi)

Le macchine e i dispositivi rumorosi (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Art. 3

(Uso di cannoncini antistorno)

È vietato l'impiego di cannoncini antistorno per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati ad una distanza inferiore a 200 metri dalle abitazioni. La bocca di sparo non deve essere orientata verso le abitazioni.

L'uso di tali dispositivi è vietato dalle ore 21:00 alle ore 7:00. Negli orari consentiti la frequenza di sparo deve essere superiore a 10 minuti.

Art. 4

(Uso di cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine)

È vietato l'impiego di cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ad una distanza inferiore a 200 metri dalle abitazioni ad esclusione di quelle di proprietà dei fruitori del servizio stesso.

L'uso di tali dispositivi è vietato dalle ore 21:00 alle ore 7:00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta della grandine.

È vietato l'impiego di tali dispositivi dal 30 ottobre al 1 aprile salvo eccezionali circostanze meteorologiche.

Art. 5

(Fuochi d'artificio e razzi)

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.

Art. 6

(Uso di macchine da giardino)

L'uso di macchine da giardinaggio e simili (falciatrici, tagliaerba, idropultrici, soffianti, ecc.) è consentito dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali, nonché dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 nei giorni festivi e prefestivi.

Art. 7

(Uso di macchine per l'irrigazione delle colture agricole)

È consentito l'uso di macchine (trattori, pompe, ecc.) per l'irrigazione solo ai fini agricoli.

Tali macchine dovranno essere poste il più lontano possibile dalle abitazioni.

Art. 8

(Sanzioni)

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti di Polizia Locale, il personale del Comune e il personale di ARPAV ed Az. ULSS esercenti funzioni di polizia giudiziaria.

In base all'art. 10, comma 3, della 26.10.1995, n. 447, per l'inosservanza delle norme di cui al presente regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative di seguito riportate, con le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689:

norma	minimo (€)	massimo (€)
Art. 1	258,00	10.329,00
Art. 2	516,00	10.329,00
Art. 3	258,00	10.329,00
Art. 4	258,00	10.329,00
Art. 5	258,00	10.329,00
Art. 6	258,00	10.329,00
Art. 7	258,00	10.329,00